



Normativa aree protette. Reti nazionali ed europee dei Parchi

**AREE PROTETTE:
SCRIGNI DI BIODIVERSITÀ E RISORSE CULTURALI**

Corso di aggiornamento Operatori TAM 2017
Cimolais, 7 ottobre 2017






International Union for Conservation of Nature

What is a protected area?

A protected area is a clearly defined geographical space, recognised, dedicated and managed, through legal or other effective means, to achieve the long term conservation of nature with associated ecosystem services and cultural values. (IUCN Definition 2008)




PARCO NAZIONALE PENEDA GERES - PORTOGALLO

Nel 1905, l'On. Giovanni Rosadi, appassionato fiorentino e fra i primi promotori delle aree naturali protette italiane, avvia alla Camera un ordine del giorno che «invita il Governo a presentare un disegno di legge per la conservazione delle bellezze naturali che si connettono alla letteratura, all'arte, alla storia d'Italia»



Ai primi due parchi nazionali si arriva, dopo commissioni e disegni di legge mai approvati, solo nel **1922** con l'istituzione del **Parco del Gran Paradiso** e nel 1923 con quella del Parco d'Abruzzo. Passeranno altri anni per giungere all'istituzione del Parco del Circeo (1934) e dello Stelvio (1935)

PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO E MILIANO



La situazione difficile delle aree naturali protette nel primo dopoguerra è ben sintetizzata in una lettera, inviata nel 1948 ad un gruppo di naturalisti, da Renzo Videsott, professore di medicina veterinaria a Torino nominato nel 1945 Commissario straordinario del Parco nazionale del Gran Paradiso. I parchi - scrive Videsott - sono assediati da *"una impaludante retorica, dal formalismo, dall'oppio della burocrazia, dalla piovra della speculazione, dalla bassa concezione politica, dalla tesi della miseria economica, dalla peste della faciloneria, dal mare dell'ignoranza, dagli oceani dell'indifferenza umana"*.

LA LEGGE NAZIONALE 394 DEL 1991

LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE

TITOLO I - Principi generali

Art. 1 - Finalità e ambito della legge

Art. 2 - Classificazione delle aree naturali protette

Art. 3 - Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette

Art. 4 - Programma triennale per le aree naturali protette

Art. 5 - Attuazione del programma; poteri sostitutivi

Art. 6 - Misure di salvaguardia

Art. 7 - Misure di incentivazione

PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO LAZIO E MOLISE

LA LEGGE NAZIONALE 394 DEL 1991

TITOLO II - Aree naturali protette nazionali

Art. 8 - Istituzione delle aree naturali protette nazionali

Art. 9 - Ente parco

Art.10 - Comunità del parco

Art.11 - Regolamento del parco

Art.12 - Piano per il parco

Art.13 - Nulla osta

Art.14 - Iniziative per la promozione economica e sociale

Art.15 - Acquisti, espropriazioni ed indennizzi

Art.16 - Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali

Art.17 - Riserve naturali statali

Art.18 - Istituzione di aree protette marine

Art.19 - Gestione delle aree protette marine

Art.20 - Norme di rinvio

Art.21 - Vigilanza e sorveglianza

PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE

LA LEGGE NAZIONALE 394 DEL 1991

TITOLO III - Aree naturali protette regionali

Art. 22 - Norme quadro

Art. 23 - Parchi naturali regionali

Art. 24 - Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale

Art. 25 - Strumenti di attuazione

Art. 26 - Coordinamento degli interventi

Art. 27 - Vigilanza e sorveglianza

Art. 28 - Leggi regionali

PARCO NAZIONALE DELLE DOLOMITI BELLUNESI



Art. 1 - Finalità e ambito della legge

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.
2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

COSTITUZIONE

ART. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

ART. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

LA LEGGE NAZIONALE 394 DEL 1991

3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

- a) **conservazione** di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- b) applicazione di **metodi di gestione** o di **restauro ambientale** idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- c) promozione di **attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica**, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- d) difesa e ricostituzione degli **equilibri idraulici e idrogeologici**

ELENCO UFFICIALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE

24 Parchi nazionali

27 Aree marine Protette

147 Riserve naturali statali

3 Altre aree naturali protette statali

134 Parchi naturali regionali

365 Riserve naturali regionali

171 Altre aree naturali protette regionali

In tutto:

871 Aree naturali protette

con

- Superficie protetta a terra 3.163.590,71 ha
- Superficie protetta a mare 2.853.033,93 ha
- Coste Protette 658,02 km

NUOVE NORME PER LA ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI REGIONALI.


Art. 1 - (Finalità).

Nell'assolvimento delle proprie funzioni di tutela dell'ambiente naturale e al fine di assicurare la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale nelle zone di particolare interesse paesaggistico, naturalistico ed ecologico, nonché allo scopo di promuoverne lo studio scientifico, di rendere possibile l'uso sociale dei beni e di **creare, specie nelle zone rurali e montane, migliori condizioni di vita per le collettività locali**, la Regione Veneto istituisce parchi e riserve naturali regionali, assicurandone il funzionamento con adeguate misure finanziarie e favorisce l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali di interesse locale da parte di Province, Comuni, Comunità montane e relativi Consorzi, nonché da parte delle Comunioni familiari montane, anche associate fra loro.



Art. 2 - (Parchi naturali regionali)
 Art. 3 - (Riserve naturali regionali)
 Art. 4 - (Zone di protezione e di sviluppo controllato. Zone di pre-parco)
 Art. 5 - (Individuazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale)
 Art. 6 - (Misure temporanee di salvaguardia)
 Art. 7 - (Istituzione)
 Art. 8 - (Adempimenti preliminari alla costituzione del consorzio)
 Art. 9 - (Piano ambientale)
 Art. 10 - (Procedimento ed effetti)
 Art. 11 - (Classificazione delle aree)
 Art. 12 - (Regime di riserva naturale regionale generale)
 Art. 13 - (Regime di riserva integrale)
 Art. 14 - (Regime di riserva orientata)
 Art. 15 - (Regime di riserva naturale regionale speciale)

Art. 16 - (Disciplina delle zone a destinazione silvo-pastorale o agricola)
 Art. 17 - (Disciplina delle zone di penetrazione)
 Art. 18 - (Attività edilizie)
 Art. 19 - (Attività agricole, silvo-pastorali e di utilizzazione boschiva)
 Art. 20 - (Caccia e pesca)
 Art. 21 - (Fauna minore e flora spontanea)
 Art. 22 - (Veicoli e natanti)
 Art. 23 - (Attività di ricerca scientifica)
 Art. 24 - (Organizzazione dei servizi antincendi) (omissis)
 Art. 25 - (Regolamenti e programmi di attuazione)
 Art. 26 - (Patrimonio forestale regionale)
 Art. 27 - (Parchi e riserve di interesse locale)
 Art. 28 - (Finanziamento dei parchi e delle riserve)
 Art. 28 bis - Iniziative per la valorizzazione dei parchi regionali
 Art. 29 - (Vigilanza)
 Art. 30 - (Sanzioni)
 Art. 31 - (Abrogazione)



Aree Protette del Veneto

NUOVI
STILI
di Vira

LEGENDA

- Parco Nazionale
- Parco Regionale
- Riserve Regionali
- Riserve Statali







CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, anche in collaborazione con gli enti locali e coordinandone gli interventi, al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e valorizzazione delle economie locali, istituisce parchi naturali regionali e riserve naturali regionali e sostiene l'istituzione di parchi comunali e intercomunali, nonché individua aree di rilevante interesse ambientale, biotopi naturali e aree di reperimento.

...





Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) parco naturale regionale: un sistema territoriale che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse, è organizzato in modo unitario con le seguenti finalità:

1) conservare, tutelare, restaurare, ripristinare e migliorare l'ambiente naturale e le sue risorse;

2) **perseguire uno sviluppo sociale, economico e culturale** promuovendo la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle comunità residenti, attraverso attività produttive compatibili con le finalità di cui al numero 1), anche sperimentali, nonché la riconversione e la valorizzazione delle attività tradizionali esistenti proponendo modelli di sviluppo alternativo in aree marginali;

3) promuovere l'incremento della cultura naturalistica mediante lo sviluppo di attività educative, informative, divulgative, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare;

• ...



Art. 16

(Attività agricole e silvo-pastorali)

1. Le attività agricole e silvo-pastorali rientrano tra le economie locali da qualificare e valorizzare nelle aree protette di cui all'articolo 2.

...





Art. 33

(Indennizzi e incentivi)

...

3. Ai Comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco o di una riserva è attribuita priorità nella concessione dei finanziamenti regionali, statali e comunitari per opere ed attività comprese entro i confini del parco o della riserva o direttamente connesse con la gestione degli stessi, in materia di:

- a)** restauro dei centri storici primari e di edifici di particolare valore storico e culturale;
- b)** recupero dei nuclei abitati rurali;
- c)** opere igienico - sanitarie ed idropotabili, di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, nonché di sistemazione di dissesti idrogeologici;
- d)** opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, anche nell'ambito delle attività agricole e forestali;
- e)** attività culturali e di formazione, aventi le finalità della presente legge, ivi compresi gli studi e le ricerche in materia di aree protette, attuate da istituzioni scientifiche e scolastiche convenzionate con l'Organo gestore;
- f)** agriturismo;
- g)** attività sportive compatibili;
- h)** strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;
- i)** attività artigianali tradizionali.

4. Limitatamente ai Comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un parco, è attribuita priorità per la concessione di finanziamenti regionali, statali e comunitari, da destinare a strutture ricettive.

5. La medesima priorità è attribuita ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio nelle materie di cui ai commi 3 e 4.

...







CAPO IV

ISTITUZIONE DEGLI ENTI PARCO

Art. 53


(Ente gestore del Parco naturale delle Dolomiti Friulane)

1. È istituito l'Ente parco naturale delle Dolomiti Friulane con sede in Cimolais.
2. Il Consiglio di rettivo dell'Ente di cui al comma 1 è così composto:
 - a) il Sindaco del Comune di Andreis o suo delegato;
 - b) il Sindaco del Comune di Cimolais o suo delegato;
 - c) il Sindaco del Comune di Claut o suo delegato;
 - d) il Sindaco del Comune di Erto e Casso o suo delegato;
 - e) il Sindaco del Comune di Forni di Sopra o suo delegato;
 - f) il Sindaco del Comune di Forni di Sotto o suo delegato;
 - g) il Sindaco del Comune di Frisanco o suo delegato;
 - h) il Sindaco del Comune di Tramonti di Sopra o suo delegato;
 - i) un esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalle seguenti Associazioni ambientaliste: WWF-Fondo mondiale per la natura, **CAI-TAM** e Legambiente;
 - l) un naturalista o biologo esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalla Associazione italiana naturalisti e dalla Delegazione regionale dell'Ordine nazionale dei biologi;
 - m) un agronomo o forestale esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali;
 - n) un rappresentante degli imprenditori agricoli e forestali preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria;
 - o) un rappresentante degli imprenditori turistici preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria.

...



LE AREE PROTETTE IN REGIONE – LR 42/96 – L 394/91



PARCHI NATURALI REGIONALI

1. Dolomiti Friulane
2. Prealpi Giulie

RISERVE NATURALI REGIONALI (12)

3. Forra del Cellina
4. Lago di Cornino
5. Valle Canal Novo
6. Foci dello Stella
7. Valle Cavanata
8. Foce dell' Isonzo
9. Laghi di Doberdò e Pietrarossa
10. Falesie di Duino
11. Monte Lanaro
12. Monte Orsario
13. Val Rosandra
17. Val Alba

RISERVE NATURALI STATALI

14. Cucco
15. Rio Bianco

AREA MARINA PROTETTA

16. Miramare

LR 42/96 art. 3



LA RETE NATURA 2000 DEL FRIULI VENEZIA GIULIA



I siti della Rete 2000 in Provincia di Belluno

Estensione complessiva (in ettari): 198.958

Percentuale complessiva del territorio provinciale: 54%

Numero di ZPS (tra parentesi i siti interprovinciali): 15 (4)


Estensione di ZPS (in ettari): 181.481

Percentuale di ZPS del territorio provinciale: 49%

Numero di SIC (tra parentesi i siti interprovinciali): 30 (5)

Estensione di SIC (in ettari): 171.855

Percentuale di SIC del territorio provinciale: 47%



LA DIRETTIVA UCCELLI

La prima Direttiva comunitaria in materia di conservazione della natura è stata la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che rimane in vigore e si integra all'interno delle disposizioni della Direttiva Habitat.

La Direttiva Uccelli riconosce la perdita e il degrado degli habitat come i più gravi fattori di rischio per la conservazione degli uccelli selvatici;

si pone quindi l'obiettivo di proteggere gli habitat delle specie elencate nell'Allegato I e di quelle migratorie non elencate che ritornano regolarmente, attraverso una rete coerente di Zone di Protezione Speciale (ZPS) che includano i territori più adatti alla sopravvivenza di queste specie. Diversamente dai SIC, la cui designazione in ZSC richiede una lunga procedura, le ZPS sono designate direttamente dagli Stati membri ed entrano automaticamente a far parte della rete Natura 2000.





**DIRETTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO
del 30 novembre 2009
concernente la conservazione degli uccelli selvatici
(versione codificata)**

Articolo 5

Fatti salvi gli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:

- a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
- b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
- c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote;
- d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
- e) di detenere gli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.



LA DIRETTIVA HABITAT

La Direttiva 92/43/CEE "Habitat"

La Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche detta Direttiva "Habitat", e la Direttiva Uccelli costituiscono il cuore della politica comunitaria in materia di conservazione della biodiversità e sono la base legale su cui si fonda Natura 2000.

Scopo della Direttiva Habitat è **"salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato"** (art 2). Per il raggiungimento di questo obiettivo la Direttiva stabilisce misure volte ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario elencati nei suoi allegati.


La Direttiva è costruita intorno a due pilastri: la rete ecologica Natura 2000, costituita da siti mirati alla conservazione di habitat e specie elencati rispettivamente negli allegati I e II, e il regime di tutela delle specie elencate negli allegati IV e V.



LA DIRETTIVA HABITAT

Articolo 3

1. È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale. La rete «Natura 2000» comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.



LA DIRETTIVA HABITAT



Articolo 6

1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.
2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

LA DIRETTIVA HABITAT

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.


4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate. Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere adottate soltanto deroghe connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.





La Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali (Federparchi) è un'associazione di categoria che riunisce e rappresenta gli Enti gestori delle aree protette naturali italiane. Federparchi nasce l'11 maggio del 1989 come Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Regionali, per poi assumere la denominazione attuale nel 1998. L'associazione, articolata in coordinamenti regionali, riunisce attualmente oltre 160 organismi di gestione di parchi nazionali e regionali, aree marine protette, riserve naturali regionali e statali, oltre ad alcune Province, Regioni e diverse associazioni ambientaliste.

EUROPARC FEDERATION





ALPARC è la Rete delle Aree Protette Alpine, che riunisce centinaia di aree protette di tutte categorie delle Alpi, dalla Francia alla Slovenia.

